

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1275 del 18 ottobre 2022

Individuazione dei criteri e delle risorse da assegnare a sostegno degli interventi a tutela dei minori in situazione di disagio con progetti di affido familiare - Annualità 2022.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si individuano per l'annualità 2022 i criteri e le risorse da assegnare al sostegno dell'affido familiare, sulla base delle spese sostenute da Comuni e Aziende ULSS nell'anno 2020, nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 Ottobre 2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Preso atto di quanto espresso all'articolo 1 della legge 184/1983, così come modificata dalla legge 149/2001 "*Diritto del Minore ad una famiglia*", che afferma il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, la Regione del Veneto ha sostenuto e intende sostenere l'affido familiare quale risorsa elettiva finalizzata a supportare i minori e le loro famiglie in difficoltà, riconoscendo a Comuni e Aziende ULSS se delegate, un contributo per il sostegno economico alle famiglie affidatarie, nell'ambito di un adeguato ed efficace contesto di programmazione delle risorse accoglienti del territorio.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 Ottobre 2021 ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), per l'anno 2021, assegnando alla Regione del Veneto l'importo complessivo di euro 28.558.500,17.

La Regione del Veneto, nel rispetto dei modelli organizzativi e di confronto con le autonomie locali, ha programmato per l'annualità 2021 gli impieghi delle risorse destinate ai sensi dell'art. 2, comma 1, in coerenza con il Piano nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali relativo al triennio 2021 - 2023. La programmazione regionale degli impieghi del FNPS 2021 è stata infine comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 259333/2022 che riserva nell'allegato C per la Macroattività "*Interventi per favorire la domiciliarità*" dell'Area 1 "*Famiglia e minori*" un importo complessivo di euro 4.850.000,00.

Con il presente provvedimento si propone l'assegnazione di quote a favore di Comuni e Aziende ULSS se delegate, per il sostegno dei progetti di affido familiare quantificate sulla base delle spese dichiarate e validate nell'anno 2020 dai legali rappresentanti dei predetti Enti nel sistema informativo regionale per il monitoraggio dei minori fuori famiglia "Ge.Min.I" e calcolate utilizzando i criteri individuati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, recante in oggetto "Criteri per l'annualità 2022 per il riparto a favore di Comuni e Aziende ULSS, se delegate, dei contributi per il sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazioni di disagio mediante inserimento presso famiglie affidatarie. Tipologia di intervento: sostegno all'affido familiare".

Il calcolo dei contributi, oggetto di riparto, è effettuato sull'ammontare della spesa di parte sociale sostenuta dal Comune o dall'Azienda ULSS, se delegata, al netto di eventuali recuperi effettuati sulla famiglia di origine, sull'eventuale reddito del minore o giovane, o di contributi di altra natura finalizzati a sostenere la spesa. Il limite mensile di riferimento del contributo regionale è pari all'ammontare della pensione minima I.N.P.S. per lavoratori dipendenti in vigore nell'anno 2020, pari a 515,58 euro (circolare I.N.P.S. n. 148 del 18.12.2020).

Come più estesamente riportato nell'**Allegato A** recante "Criteri per l'annualità 2022 per il riparto a favore di Comuni e Aziende ULSS, se delegate, dei contributi per il sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazioni di disagio mediante inserimento presso famiglie affidatarie. Tipologia di intervento: sostegno all'affido familiare" l'assegnazione dei contributi a sostegno dei progetti di affido familiare prevede che siano soggetti a contribuzione regionale gli affidamenti familiari giudiziali, consensuali, residenziali, diurni o a tempo parziale disposti ai sensi dell'art. 4 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6) della legge 184/1983, così come modificata dalla legge 149/2001, purché perfezionati con decreto dell'Autorità Giudiziaria, mentre non sono soggetti a contribuzione:

- gli affidi residenziali giudiziali e consensuali con durata inferiore alle due notti (settimanali);
- gli affidi diurni giudiziali e consensuali con durata inferiore alle 25 ore settimanali;
- gli affidi consensuali intra-familiari (entro il quarto grado di parentela), che non abbiano richiesto alcun intervento e/o segnalazione dell'Autorità Giudiziaria.

Per gli affidi residenziali, giudiziali o consensuali, di durata pari o superiore alle 5 notti (settimanali) il contributo assegnato è pari al 100% della pensione minima I.N.P.S. per lavoratori dipendenti, mentre per affidi residenziali giudiziali o consensuali dalle 2 alle 4 notti (settimanali) e per affidi diurni di durata pari o superiore alle 25 ore settimanali il limite mensile di riferimento è pari al 50% della pensione minima I.N.P.S. per lavoratori dipendenti per l'anno 2020.

Inoltre il limite mensile considerato (pensione minima I.N.P.S. per lavoratori dipendenti) è raddoppiato nei seguenti casi:

- minori di età inferiore ai 2 anni;
- minori e ragazzi di età superiore ai 16 anni;
- minori certificati ex art. 3 legge. 104/92 al netto di eventuali indennità percepite.

Ciò premesso, si determina in euro 4.850.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore dei Comuni e Aziende ULSS, se delegate, per il sostegno degli interventi a tutela dei minori con progetti di affido familiare, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 102039 denominato "*Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)*", del bilancio di previsione 2022-2024. La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2022-2024.

Le obbligazioni conseguenti, di natura non commerciale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.

L'ammontare di euro 4.850.000,00 è finanziato con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, con copertura della obbligazione assicurata dall'accertamento in entrata n. 3408/22 di complessivi euro 28.558.500,17, disposto con DDR n. 9 del 23.8.2022, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 "*Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)*".

In conformità con gli intendimenti della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, si propone di delegare all'Azienda Zero per la fase dell'erogazione dei predetti contributi, relativi all'anno 2020, nell'ottica della razionalizzazione dei processi di gestione delle risorse a beneficio dei destinatari sul territorio, sulla base della trasmissione da parte della Regione del Veneto dell'elenco dei soggetti beneficiari, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 184/1983 e s.m.i. e la legge 149/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 Ottobre 2021;

VISTA la DGR n. 2908 del 30 dicembre 2013;

VISTO il DDR n. 9 del 23.8.2022.

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;

2. di approvare per l'annualità 2022 i criteri per l'assegnazione delle quote relative al sostegno dell'affido familiare come da **Allegato A** ad oggetto "Criteri per l'annualità 2022 per il riparto a favore di Comuni e Aziende ULSS, se delegate, dei contributi per il sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazioni di disagio mediante inserimento presso famiglie affidatarie. Tipologia di intervento: sostegno all'affido familiare" , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quantificabile sulla base delle spese sostenute nell'anno 2020, a favore di Comuni ed Aziende ULSS, se delegate;
3. di quantificare in euro 4.850.000,00 le risorse da assegnare per la finalità di cui al punto 2. a favore dei Comuni e Aziende ULSS, se delegate;
4. di determinare in euro 4.850.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore dei Comuni e Aziende ULSS, se delegate, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 102039 denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)", del bilancio di previsione 2022-2024;
5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2022-2024;
6. di incaricare Azienda Zero per la fase dell'erogazione delle somme che saranno assegnate ai sensi del punto 4) sulla base della trasmissione, da parte della competente Direzione Servizi Sociali, dell'elenco dei soggetti assegnatari del contributo da corrispondere e dei relativi dati anagrafici e fiscali;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.